

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-806 del 19/02/2019
Oggetto	Az. Agr. Ioli Alberto, allevamento sito in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA relativa alla modifica della prescrizione n. 22 (emissioni odorigene) e della prescrizione n. 23 (barriere vegetali).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-845 del 19/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

Vista la sottotrascritta relazione del responsabile del procedimento:

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1181 del 23 Luglio 2018 *"Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)"*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Az. Agr. Ioli Alberto, con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna in Via Felici n. 13/1 ed allevamento avicolo sito in Comune di Savignano sul Rubicone in Via Alberazzo n. 701, nella persona della Sig. Alberto Ioli (gestore), per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame";

Vista la relazione di visita ispettiva straordinaria eseguita dal CTR Agrozootecnica in data 10/08/2018 presso la ditta Az. Agr. Ioli Alberto pervenuta con prot. n. PGFC/2018/14136 del 06/09/2018, in cui si evidenziava che le barriere verdi impiantate risultavano costituite da piante di alloro, in parte ammalorate ed in procinto di seccarsi, con la conseguente necessità di provvedere alla loro sostituzione entro il primo periodo utile;

Dato atto che a seguito della visita ispettiva straordinaria di cui sopra con nota prot. n. PGFC/2018/15345 del 25/09/2018 è stata emanata la diffida nei confronti della ditta Ioli Alberto per l'allevamento di Savignano sul Rubicone, relativa al mancato rispetto di alcune prescrizioni di AIA, contenente l'imposizione di effettuare la piantumazione della barriera vegetale entro il 31/12/2018 e di utilizzare paglia pellettata per la realizzazione della lettiera di allevamento;

Richiamati i punti 2.1 e 2.2 del dispositivo dell'atto di diffida prot. n. PGFC/2018/15345 del 25/09/2018 di cui sopra:

2.1 realizzare e/o integrare la barriera vegetale, come da prescrizione n. 25 del documento di AIA, entro il 31/12/2018, con invio della documentazione fotografica attestante l'avvenuto attecchimento entro il 31/05/2019;

2.2 utilizzare paglia pellettata ad ogni cambio del ciclo di allevamento;

Vista l'istanza dell'Az. Agr. Ioli Alberto di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 28/11/2018, prot. n. PGFC/2018/20133 del 28/11/2018 relativa alla richiesta di:

- modifica della prescrizione n. 22 (emissioni odorigene) inerente l'utilizzo per la lettiera di paglia trinciata al posto della paglia pellettata;
- modifica della prescrizione n. 23 (barriere vegetali) inerente l'implementazione di un'ulteriore filare di piante autoctone ad alto fusto;

Precisato che la modifica di AIA di che trattasi non risulta assoggettabile alla procedura di verifica (screening) in quanto non determina impatti con effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Vista la nota prot. n. PGFC/2018/20228 del 29/11/2018 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte dell'Az. Agr. Ioli Alberto, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la nota inviata dal CTR Agrozootecnica di Arpae acquisita al prot. n. PGCF/2018/20322 del 30/11/2018 nella quale è stato specificato:

- riguardo alla richiesta di non utilizzare più paglia pellettata, l'accoglimento della stessa a condizione dell'ottenimento di prestazioni analoghe all'utilizzo di paglia trinciata e con la prescrizione, nel caso di inconvenienti riconducibili ad elevato tenore di umidità delle lettiere, di tornare all'impiego di paglia pellettata come proposto dalla stessa azienda in sede di domanda di AIA;
- riguardo alle barriere vegetali, la necessità di integrarle con essenze ad alto fusto lungo le file prescritte nell'AIA vigente;

Vista la nota inviata dal Comune di Savignano sul Rubicone acquisita al prot. n. PGCF/2018/21448 del 20/12/2018 nella quale è stato specificato:

- in merito alla modifica della prescrizione n. 22 (emissioni odorigene) la non esposizione di considerazioni;
- in merito alla modifica della prescrizione n. 23 (barriere vegetali):
 - la non condivisione di quanto affermato dall'Az. Agr. Ioli Alberto in relazione al fatto che le barriere vegetali realizzate con arbusti di alloro garantiscono una crescita rapida e la formazione di una barriera continua, sulla base del fatto che a distanza di anni, dati i varchi presenti, la barriera collocata in loco consente sia il passaggio di polveri ed odori sia di esemplari avicoli;
 - il fatto che il termine "fallanze" non è adeguato a descrivere lo stato di discontinuità in essere della siepe presente lungo il lato Ovest del capannone 3, in quanto la stessa si presenta in uno stato vegetativo prossimo allo zero, con arbusti piccoli, secchi e molto diradati;
 - la tipologia vegetale scelta dall'Az. Agr. Ioli Alberto (alloro) è afferente alle specie arbustive e non fa parte delle piante ad alto fusto;
 - la proposta dell'Az. Agr. Ioli Alberto di incrementare l'attuale presenza vegetale con filari di piante

autoctone ad alto fusto non è realizzabile fisicamente, pena il mancato rispetto dell'art. 892 del Codice Civile (che stabilisce l'osservanza di una distanza di 3 metri dal confine per chi vuole piantare alberi di alto fusto), poiché risulta che i capannoni avicoli sono posti ad una distanza di confine inferiore a 3 m;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PGFC/2018/21516 del 20/12/2018 inviata all'Az. Agr. Ioli Alberto sulla base degli approfondimenti richiesti dal Comune di Savignano sul Rubicone con nota prot. n. PGCF/2018/21448 del 20/12/2018;

Dato atto che l'Az. Agr. Ioli Alberto con nota prot. n. PG/2019/589 del 04/01/2019 ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2019/9755 del 21/01/2019 questa Agenzia ha informato tutti gli enti coinvolti nel procedimento del caricamento da parte dell'Az. Agr. Ioli Alberto della documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA;

Vista la nota inviata dal Comune di Savignano sul Rubicone acquisita al prot. n. PG/2019/25766 del 18/02/2019 nella quale è stato specificato in merito alla modifica della prescrizione n. 23 (barriere vegetali) che la barriera vegetale presente lungo il lato Ovest del capannone 3 realizzata con arbusti di alloro, piccoli, secchi e molto diradati, consente il passaggio di polveri, odori e fauna e pertanto viene proposta lungo il confine dell'area in corrispondenza del lato Ovest del capannone 3, la messa a dimora di un filare di piante autoctone ad alto fusto (siepe highlander o cipresso di Leyland), derogando alla distanza inferiore ai 3 metri dal confine;

Specificato che il Comune di Savignano sul Rubicone nella nota di cui sopra (prot. n. PG/2019/25766 del 18/02/2019) nulla ha eccepito in merito alla richiesta dell'Az. Agr. Ioli Alberto di modifica della prescrizione n. 23 inerente l'implementazione di un'ulteriore filare di piante autoctone ad alto fusto;

Ritenuto sulla base di quanto sopra esposto che l'utilizzo della specie vegetale *Laurus nobilis* (alloro) non corrisponde a quanto richiesto dalla prescrizione n. 23, non rientrando tra le specie ad alto fusto, e che pertanto il rispetto della stessa prescrizione deve essere attuata attraverso l'utilizzo di specie autoctone ad alto fusto;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dall'Az. Agr. Ioli Alberto rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 e s.m.i. dell'Az. Agr. Ioli Alberto, allevamento sito in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 relativa alla richiesta di:

- modifica della prescrizione n. 22 (emissioni odorigene) inerente l'utilizzo per la lettiera di paglia trinciata al posto della paglia pellettata;
- modifica della prescrizione n. 23 (barriere vegetali) inerente l'implementazione di un'ulteriore filare di piante autoctone ad alto fusto;

presentata dall'Az. Agr. Ioli Alberto per l'allevamento sito in Via Alberazzo n. 701 in Comune di Savignano sul Rubicone; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 e s.m.i.:

- 1.1 viene sostituita alla Sezione D - PIANO DI MIGLIORAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE la prescrizione n. 22 (emissioni odorigene), con i seguenti contenuti:

22. In considerazione della vicinanza di alcune abitazioni e sulla base di quanto prospettato dalla ditta, la lettiera potrà essere realizzata con l'impiego di paglia trinciata; le prestazioni ottenute dovranno essere analoghe a quelle relative all'utilizzo di paglia pellettata e con la precisazione che, nel caso di inconvenienti riconducibili ad elevato tenore di umidità delle lettiere, si dovrà tornare all'impiego di paglia pellettata come proposto dalla stessa azienda in sede di domanda di AIA;

- 1.2 viene sostituita alla Sezione D - PIANO DI MIGLIORAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE la prescrizione n. 23 (barriere vegetali), con i seguenti contenuti:

23. Entro il 30/06/2019 dovranno essere piantate essenze vegetali per ripristinare le fallanze, in particolare lungo il lato ovest del capannone 1, lungo i lati est ed ovest del capannone 2, lungo il lato est ed ovest del capannone 3 e lungo il lato ovest del capannone 4. La barriera vegetale dovrà essere costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o alloro e/o altre specie autoctone d'alto fusto alte all'impianto almeno 2 metri, piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze. La barriera vegetale così realizzata dovrà essere integrata con un altro filare costituito da essenze ad alto fusto, alte almeno 2 m e con interasse di circa 6 m.

Lungo il lato sud-ovest della piazzola di carico/scarico posta in testa al capannone 3 si dovrà provvedere a posizionare una barriera vegetale idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori. La barriera vegetale dovrà essere costituita da specie arboree adatte a svolgere la suddetta funzione di ostacolo, cioè che possano venir utilizzate "a siepe" alte all'impianto almeno 2 metri, piantate fittamente e potate con regolarità, così da ottenere un effetto pieno, a muro verde, fatte crescere in altezza e prontamente sostituite in caso di fallanze. Esempi di piante adatte a questo utilizzo: *Cupressocyparis leylandii* (cipresso di Leyland), *Cupressus sempervirens* (cipresso), *Taxus baccata* (tasso), *Quercus ilex* (leccio).

2. di **specificare** che la barriera vegetale attualmente presente lungo il lato Ovest del capannone 3 dovrà essere interamente costituita da specie autoctone ad alto fusto, così come definito dalla prescrizione n. 23

di AIA;

3. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dall'Az. Agr. Ioli Alberto ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
4. di **precisare** che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
5. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6919 del 27/12/2017 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
7. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo all'Az. Agr. Ioli Alberto;
8. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché all'Az. Agr. Ioli Alberto.

**La Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Arpae di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.